

Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore
dr.ssa **Maria Antonietta Ricci** giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **3432/2014** R.g. promossa dal
Fallimento della OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A (c.f. 04751880966), elettivamente
domiciliato in Milano, via dell'Annunciata 21, presso il procuratore e difensore avv.
Edoardo STAUNOVO POLACCO

attore

contro

GIORGIO BASSINI (c.f. BSSGRG55E31C745M) e **RICCARDO GUIDI** (c.f. GDUCCRC57D26H769M), elettivamente domiciliati in Milano, via Lamarmora 22, presso l'avv. Vincenzo BLAGA, ma rappresentati e difesi dagli avv. Maria Cristina DE LONGIS e Maurizio TERNENZI
IVO SAVERIO IEVA (c.f. VIEVVR60D25F205F), elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria 19, presso il procuratore e difensore avv. Marco PRAINO
RAFFAELLO TALIENTO (c.f. TLNFRL67M15F205H), **GIUSEPPE RAGUSA** (c.f. RGSGPP74A14F258M) e **GIUSEPPINA GRAZIA CARBONE** (c.f.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

CRBGPP68R62F839G), elettivamente domiciliati in Milano, via Serbelloni 13, presso il
procuratore e difensore avv. Fabrizio PELLEGRINI

convenuti

nonché contro

DORA RAVANELLI (c.f. RVNDRO52B61F205O), elettivamente domiciliata in
Milano, via Lamarmora 22, presso l'avv. Vincenzo BLAGA, ma rappresentata e difesa
dagli avv. Maria Cristina DE LONGIS e Maurizio TERENCE

convenuta

e nei confronti di

Assicuratori dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio del Certificato di
Assicurazione n. AE000007014 e **Assicuratori dei LLOYD'S** che hanno assunto il
rischio del Certificato di Assicurazione n. AE000007571, elettivamente domiciliati
presso il procuratore e difensore avv. Maria Cristina VALAGUSSA

terzi chiamati (i primi da TALIENTO e RAGUSA, i secondi da CARBONE)

CONCLUSIONI

Per il Fallimento della OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A.:

I) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei signori
BASSINI GIORGIO, nato a Città di Castello (PG) il 31.5.1955,
residente in Milano (MI), via Cerva n. 13, C.F. BSS GRG 55E31 C745M,
[censito all'anagrafe comunale come BASSINI GIORGIO QUINTILIO e con
C.F. BSS GGQ 55E31 C745D], GUIDI RICCARDO, nato a San Benedetto del
Tronto (AP) il 26.4.1957, residente in Milano (MI), via Arzaga n. 4,
C.F. GDU RCR 57D26 H769M, IEVA IVO SAVERIO, nato a Milano (MI) il
25.4.1960, residente in Monza (MB), via Tazio Nuvolari n. 8, C.F. VIE
VVR 60D25 F205F, TALIENTO RAFFAELLO, nato a Milano (MI) il 15.8.1967,
residente in Monza (MB), via Alessandro Volta n. 13, C.F. TLN RFL
67M15 F205H, RAGUSA GIUSEPPE, nato a Modica (RG) il 14.1.1974,
residente in Sesto San Giovanni (MI), via Padre Ravasi n. 18, C.F.
RGS GPP 74A14 F258M e CARBONE GIUSEPPINA GRAZIA, nata a Napoli (NA)
il 22.10.1968, residente in Milano (MI), via Tadino n. 52, C.F. CRB
GPP 68R62 F839G, per i danni arrecati alla Obiettivo Logistica S.p.A.
ed ai creditori sociali in virtù delle condotte descritte in
citazione, e conseguentemente condannarli al risarcimento dei danni
medesimi nella seguente misura:

- quanto ai sigg.ri BASSINI GIORGIO (o Bassini Giorgio Quintilio) e
GUIDI RICCARDO, € 7.982.306,84 in forza dei titoli di responsabilità
di cui al par. A.1 della narrativa ed € 8.422.573,00 in forza dei





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017

RG n. 3432/2014

titoli di responsabilità di cui al par. A.2 della narrativa, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia, con eliminazione di duplicazioni di importi ove ritenute sussistenti, oltre rivalutazione ed interessi anche anatocistici dalla data dei fatti generatori di danno al saldo;

- quanto al sig IEVA IVO SAVERIO, € 6.706.472,36 in forza dei titoli di responsabilità di cui al par. B.1 della narrativa ed € 8.422.573,00 in forza dei titoli di responsabilità di cui al par. B.2 della narrativa, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia, con eliminazione di duplicazioni di importi ove ritenute sussistenti, oltre rivalutazione ed interessi anche anatocistici dalla data dei fatti generatori di danno al saldo;

- quanto ai signori TALIENTO RAFFAELLO, RAGUSA GIUSEPPE e CARBONE MARIA GRAZIA, € 6.706.472,36 in forza dei titoli di responsabilità di cui al par. C.1 della narrativa ed € 8.422.573,00 in forza dei titoli di responsabilità di cui al par. C.2 della narrativa, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia, con eliminazione di duplicazioni di importi ove ritenute sussistenti, oltre rivalutazione ed interessi anche anatocistici dalla data dei fatti generatori di danno al saldo.

II) Dichiararsi inefficace e revocarsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto in data 28.1.2009 con il quale il sig. GUIDI RICCARDO, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 26.4.1957, residente in Milano (MI), via Arzaga n. 4, C.F. GDU CRC 57D26 H769M, ha ceduto alla moglie e nuda proprietaria sig.ra RAVANELLI DORA, nata a Milano il 21.2.1952, residente in Milano (MI), via Sardegna n. 19, C.F. RVN DRO 52B61 F205O, il diritto di usufrutto dell'immobile di 7,5 vani in Milano, via G.B. Moroni n. 22 e di conseguenza, stante la successiva alienazione dell'immobile a terzi, condannarsi la sig.ra RAVANELLI DORA al pagamento alla Procedura dell'equivalente monetario del diritto reale acquistato, in misura non inferiore ad € 90.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.

III) Col favore delle spese e compensi di avvocato.

Per GIORGIO BASSINI e RICCARDO GUIDI:

"Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, *contrariis rejectis*, previa ammissione della prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. nonché convocazione del C.T.U. a chiarimenti sulle note sintetiche alle osservazioni dei C.T.P.

in via preliminare:

- accertare e dichiarare ex art. 164, comma 4, c.p.c. la nullità dell'atto di citazione del Fallimento della Obiettivo Logistica s.p.a. in liquidazione; e comunque,

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione avversaria di responsabilità per *mala gestio* per tutti i motivi esposti con ogni conseguente statuizione;

in via principale e nel merito:

- respingere in toto le istanze attoree sia relative all'azione di *mala gestio* che di azione revocatoria, siccome infondate in fatto ed in diritto e poiché sfornite del benché minimo elemento probatorio ed obiettivo riscontro di pregiudizio;

in estremo subordine e per mero turzionismo:





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse, per qualsiasi titolo *ex adverso* dedotto, i Sig.ri Guidi e Bassini responsabili di *mala gestio*, ridurre le pretese avversarie e porle ad esclusivo carico dell'Organo Sindacale *pro tempore* vigente per le motivazioni già esposte.
Vittoria comunque di spese, funzioni ed onorari oltre rimborso forfettario, dichiarandosi i sottoscritti difensori antistatari.

Per IVO SAVERIO IEVA:

Voglia l'Il.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare:

A.1) IN VIA PRELIMINARE:

- a fronte delle osservazioni svolte dal CTP del convenuto Ieva, allegate alla relazione peritale d'ufficio a formarne parte integrante, si chiede se del caso la rinnovazione in tutto o in parte dell'esperita CTU e, in ogni caso, la convocazione del CTU a chiarimenti in ordine alle predette osservazioni, che non paiono aver trovato adeguata replica nell'elaborato peritale e ciò, seppur senza pregiudizio della più ampia formulazione di cui sopra, con particolare pur se non esclusivo riferimento alla rettifica relativa alla valutazione della partecipazione in Y2K e alla rettifica del credito verso Abitare Subito Building Srl;

A.2) IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di azione nei confronti del dott. Ivo Saverio Ieva e, per l'effetto, rigettare le domande tutte di parte attrice;

B) IN SUBORDINE, NEL MERITO:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Il.mo Tribunale adito non ritenesse di accogliere la preliminare eccezione, come sopra avanzata, rigettare comunque le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti, per quanto qui rileva, del dott. Ivo Saverio Ieva, siccome infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in atti e, comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti eventualmente ritenuti responsabili in relazione ai danni asseritamente subiti dal Fallimento della Obiettivo Logistica Spa in liquidazione e, di conseguenza, graduare il danno eventualmente riconosciuto e liquidato al Fallimento della Obiettivo Logistica Spa in liquidazione in ragione del rispettivo grado di colpa e del rispettivo titolo di responsabilità;

C) IN OGNI CASO:

- rigettare la domanda di manleva formulata dai convenuti Raffaello Taliento, Giuseppe Ragusa e Giuseppina Grazia Carbone nei confronti dell'odierno convenuto, nonché ogni ulteriore pretesa dagli stessi avanzata nei confronti del medesimo dott. Ivo Saverio Ieva.

In denegata ipotesi, il dott. Ivo Saverio Ieva si riserva sin d'ora di agire successivamente ed in separata sede in via di regresso nei confronti degli altri responsabili convenuti, per il recupero degli importi che lo stesso potrà essere tenuto a corrispondere in forza dell'emananda sentenza;

- con vittoria di spese e di competenze professionali;

D) IN VIA ISTRUTTORIA:

si insiste, occorrendo ai fini dell'accoglimento delle domande di parte convenuta e rinnovando all'uopo le istanze già svolte in atti, per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte di cui alle memorie *ex art. 183 MI comma Cod.Proc.Civ.*

Per RAFFAELLO TALIENTO, GIUSEPPE RAGUSA e GIUSEPPINA GRAZIA CARBONE:

Voglia l'On.le Tribunale di Milano,

- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

A) in via preliminare: disporre la convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti sui seguenti punti della relazione depositata il 5 dicembre 2016:

a) mancata contabilizzazione tra gli attivi patrimoniali al 31 dicembre 2007 del credito di Euro 140.000 nei confronti della Abitare Subito Building s.r.l., per effetto del quale il netto patrimoniale di Obiettivo Logistica s.p.a. alla stessa data sarebbe stato positivo per Euro 139.905, e superiore al minimo legale;

b) mancata contabilizzazione tra gli attivi patrimoniali al 10 aprile 2008 degli effetti del versamento di Euro 500.000 effettuato il 23 febbraio 2008 dal socio Dynamic Service Group





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

s.r.l. in conto aumento capitale sociale, effettivamente utilizzato per tal fine nel successivo mese di maggio del 2008;

c) mancata considerazione, nella determinazione del danno, della diminuzione del netto patrimoniale che sarebbe comunque derivata dalla messa in liquidazione della società alla data del 10 aprile 2008;

d) mancata considerazione, nella determinazione del danno, dei vantaggi conseguiti in sede concordataria a titolo di canoni di affitto di azienda per la somma di Euro 601.000, quale quota-parte dei canoni complessivamente pattuiti con la Italia Logistica s.p.a. per un totale di Euro 2.500.000;

e) mancata considerazione nella determinazione del danno della avvenuta conservazione dell'avviamento commerciale di Obiettivo Logistica s.p.a. per effetto della stipulazione del contratto di affitto di azienda con Italia Logistica s.p.a., avviamento risultante sia dal parere ai sensi dell'art. 180 l.fall. del commissario giudiziale in vista dell'omologa del concordato, sia dal tenore dell'atto di citazione nella causa promossa dal Fallimento di Obiettivo Logistica s.p.a. in liquidazione nei confronti di Italia Logistica s.r.l.;

B) in sede di merito - in via principale: respingere la domanda risarcitoria proposta dal Fallimento di Obiettivo Logistica s.p.a. in liquidazione nei confronti del Dott. Raffaello Taliento, del Dott. Giuseppe Ragusa e della Dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone, per infondatezza nel merito sia sull'an che sul quantum debeatur, assolvendoli dalla stessa con la miglior formula;

B1) in sede di merito - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria attrice, condannare gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. AE000007014, in persona del Rappresentante generale pro tempore per l'Italia, a manlevare ed a tenere indenne il Dott. Raffaello Taliento ed il Dott. Giuseppe Ragusa da ogni pretesa avanzata da parte attrice nei loro confronti;

B2) in sede di merito - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria attrice, condannare gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. AE000007571, in persona del Rappresentante generale pro tempore per l'Italia, a manlevare ed a tenere indenne la Dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone da ogni pretesa avanzata da parte attrice nei suoi confronti;

C) in sede di merito - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria attrice, condannare i convenuti Sigg.ri Giorgio Bassini, Riccardo Guidi, e Ivo Saverio Ieva, eventualmente anche in via solidale tra loro, a manlevare e tenere indenni il Dott. Raffaello Taliento, il Dott. Giuseppe Ragusa e la Dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone delle somme che gli stessi dovessero essere tenuti a pagare in favore del Fallimento di Obiettivo Logistica s.p.a. in liquidazione;

D) nel merito - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.

Per DORA RAVANELLI:

"Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, *contrariis rejectis*,

in via pregiudiziale:

- accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia nel decidere l'azione revocatoria per essere competente il Tribunale ordinario di Milano;

in via principale e nel merito:

- respingere *in toto* le istanze attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto e poiché inammissibili nonchè sfornite di benché minimo elemento probatorio e, comunque, prive di qualsiasi riscontro obiettivo anche ai sensi dell'art. 2901 c.c..





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

Vittoria comunque di spese, funzioni ed onorari oltre rimborso forfettario, dichiarandosi i sottoscritti difensori antistatari.

e per gli Assicuratori dei Lloyd's chiamati in causa:

Piaccia all'III.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

In via principale

respingere le domande proposte dal Fallimento Obiettivo Logistica S.p.a. in liquidazione nei confronti della dott. Raffaello Taliento e del dott. Giuseppe Ragusa, in quanto infondate in fatto e in diritto (anche perché prescritte) per tutti i motivi esposti o richiamati in atti e, conseguentemente, respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dal dott. Raffaello Taliento e dal dott. Giuseppe Ragusa nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's.

In via subordinata

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Fallimento Obiettivo Logistica s.p.a. in liquidazione nei confronti del dott. Raffaello Taliento e del dott. Giuseppe Ragusa, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli Assicuratori dei Lloyd's in base alla polizza n. AE000007014 per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dal dott. Raffaello Taliento e dal dott. Giuseppe Ragusa (e/o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's.

In via ulteriormente subordinata

nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al dott. Raffaello Taliento ed al dott. Giuseppe Ragusa verso il Fallimento Obiettivo Logistica S.p.a. in liquidazione, nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli Assicuratori dei Lloyd's in favore del dott. Raffaello Taliento e del dott. Giuseppe Ragusa:

- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile agli assicurati rispetto a quella degli altri soggetti responsabili (pur se estranei al presente giudizio) nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dal dott. Raffaello Taliento e dal dott. Giuseppe Ragusa in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari dei Lloyd's in base alla Polizza - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 C.C. - entro il limite massimo di indennizzo di € 2.500.000,00.=, previa detrazione della franchigia pari ad € 20.000,00.=.

In via istruttoria

Come da memorie istruttorie ex art. 183, 6 comma cpc depositate.

In ogni caso

con il favore delle spese del presente procedimento.

ed inoltre

Piaccia all'III.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

In via principale

Respingere le domande proposte dal Fallimento Obiettivo Logistica S.p.a. in liquidazione nei confronti della dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone, in quanto infondate in fatto e in diritto (anche perché prescritte) per tutti i motivi esposti o richiamati in atti e, conseguentemente, respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dalla dott.ssa Giuseppina Grazie Carbone nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Fallimento Obiettivo Logistica s.p.a. in liquidazione nei confronti del dott.ssa Giuseppina Grazia





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017

RG n. 3432/2014

Carbone, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli Assicuratori dei Lloyd's in base alla polizza n. AE000007571 per tutte le ragioni illustrate nel suesposto atto e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dal dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone (e/o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's.

In via ulteriormente subordinata

Nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo alla dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone verso il Fallimento Obiettivo Logistica S.p.a. in liquidazione, nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli Assicuratori dei Lloyd's in favore della dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone:

- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'assicurata rispetto a quella degli altri soggetti responsabili (pur se estranei al presente giudizio) nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dalla dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari dei Lloyd's in base alla Polizza - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 C.C. - entro il limite massimo di indennizzo di € 500.000,00=, previa detrazione della franchigia pari ad € 5.000,00=.

In via istruttoria

Come da memorie istruttorie ex art. 183, 6 comma depositate.

In ogni caso

Con il favore delle spese del presente procedimento.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹.

B. OBIETTIVO LOGISTICA² era un società per azioni attiva nel settore della logistica c.d. *in house* che, dopo esser stata sciolta il 19/3/2009 ed esser stata ammessa –su domanda depositata nel luglio 2009- alla procedura di concordato preventivo liquidatorio (approvato dai creditori e omologato dal Tribunale), è stata infine dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, previa risoluzione del concordato stesso, in data 21/7/2012.

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-*octies* all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

² Di seguito, *brevius*, OL.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

B).1 Con citazione notificata nel gennaio del 2014 il curatore fallimentare ha agito contro gli organi sociali in carica al marzo del 2009, vale a dire

- gli ex amministratori Riccardo GUIDI e Giorgio BASSINI (che ne erano anche soci di maggioranza) nonché Ivo IEVA (nominato il 20.10.2007 in qualità di consigliere privo di deleghe)
- e gli ex sindaci Raffaello TALIENTO, Giuseppe RAGUSA e Giuseppina Grazia CARBONE,

facendo propri –anche mediante incorporazione ‘fisica’ alle pagine da 2/1 a 2/76 della citazione- gli addebiti rivolti loro nella relazione redatta su incarico del Fallimento dal dr. Carlo BIANCO l'11/7/0213.

In particolare, la curatela ha contestato a tutti i convenuti ipotesi di responsabilità

1) derivanti dalle seguenti operazioni:

- il rilievo nel corso del 2006 del 95% del capitale sociale di Y2K LOGISTICA EUROPA S.p.A.³ e il successivo acquisto dalla controllata stessa del ramo d'azienda logistico (19/5/2008)
- e l'acquisto nel 2008 della OBIETTIVOLOGISTICA s.r.l. e la successiva fusione mediante incorporazione della stessa⁴,

2) nonché comunque dall'aver proseguito l'attività non in funzione conservativa (bensì, appunto, anche mediante acquisizioni che non era in condizioni di sostenere finanziariamente) in violazione degli artt. 2485 e 2486 (nonché, quanto ai sindaci, 2407 co. 2°) c.c., in un momento in cui il capitale doveva ritenersi perso sin dal 31.12.2006 e comunque dal 31.12.2007

3) così aggravando il dissesto di OL sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2008 (redatto con criteri liquidatori ed evidenziante un risultato netto negativo per

³ Di seguito, per brevità, Y2K. Al contratto preliminare dell'8/5/2006 seguì l'acquisto del 45% delle azioni l'11/5/2006 nonché –il 28./12/2006- di un ulteriore 40%. L'avviamento inizialmente iscritto nei conti della società per tre milioni di €, fu poi integralmente svalutato nel bilancio della società al 31.12.2008.

⁴ Acquisizione avvenuta il 30.1.2008 e incorporazione da parte di OL il successivo 26/9/2008. Il disavanzo di fusione risultante, pari ad € 1.342.623,02, fu dapprima imputato ad avviamento e, alla fine sempre dell'esercizio 2008, svalutato per l'intero importo.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

oltre 11 milioni di euro tale da portare il patrimonio netto -nonostante la ricapitalizzazione intervenuta nel corso dell'esercizio- in territorio negativo).

La conseguente richiesta risarcitoria, inizialmente quantificata –sulla scorta del danno calcolato dal consulente della procedura- nelle ingentissime somme indicate in epigrafe, è stata poi ridotta espressamente in comparsa conclusionale, previa autorizzazione dell'Ufficio fallimentare, al minor importo complessivo di € 3.500.00,00.

B).2 Con il medesimo atto il Fallimento di OL ha convenuto in giudizio anche la ex moglie di Riccardo GUIDI, Dora RAVANELLI, per sentir dichiarare inefficace l'atto notarile di data 28.1.2009 con cui l'allora marito le aveva ceduto l'usufrutto (consolidatosi quindi con la nuda proprietà di cui la convenuta era già titolare) di un immobile sito in via G.B. Moroni 22 a Milano; e per l'effetto, atteso che la piena proprietà del bene era stata poi trasferita l'anno successivo a terzi di buona fede dalla RAVANELLI, per sentir condannare quest'ultima alla retrocessione al Fallimento dell'equivalente pecuniario pattuito per l'usufrutto, pari ad € 90.000,00.

C. Tutti i convenuti hanno resistito nel merito alle domande contro ciascuno di essi svolte, e sollevato in via preliminare:

- eccezioni di nullità della citazione,
- eccezioni di prescrizione, fondate in particolare (quanto ad Ivo IEVA) sulle dimissioni da lui asseritamente rese sin dal 15/12/2008
- nonché, quanto agli ex amministratori BASSINI e GUIDO, eccezione ex art. 75 c.p.p. fondata sulla pendenza dei procedimenti penali rubricati ai nn. 30620/12 R.G.N.R. - 1638/13 R.G. Gip Trib. Milano, e nn. 12308/09 - 2270/10 R.G. Gip Trib. Bergamo.

C).1 I tre sindaci hanno chiamato in causa (ottenendo a tal fine l'ampia dilazione di legge) gli assicuratori del Lloyd's che avevano assunto il rischio della loro responsabilità civile: assicuratori che si sono costituiti con separati atti per quanto riguarda la polizza stipulata dai dr. TALIENTO e RAGUSA (n. AE000007014) e quella stipulata dalla dr.ssa CARBONE (n. AE000007571): aderendo nel merito alle difese degli assicurati





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

ma eccependo nel rapporto interno -con argomenti distinti- l'inoperatività della copertura assicurativa per il 'sinistro' di causa.

D. Dopo alcuni rinvii concessi per consentire alle parti convenute la formulazione alla procedura attrice di una proposta transattiva unitaria (proposta poi effettivamente formulata ma ritenuta inaccoglibile dall'Ufficio fallimentare) e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. l'istruttoria, a seguito delle ordinanze rese dal giudice istruttore in data 11/12/2015 e 17/2/2016, è consistita in una consulenza tecnica affidata al dr. Luca F. FRANCESCHI sul quesito riportato in nota⁵.

⁵ "Il consulente, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, con particolare riguardo alla relazione di consulenza tecnica del dr. Bianco prodotta dall'attore ed ai documenti contabili tutti della fallita OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A. prodotti dalle parti (ivi compresi i verbali delle riunioni consiliari ed assembleari nonché delle adunanze sindacali prodotte dai sindaci)

a. individui, previe le opportune riclassificazioni dei bilanci e delle situazioni contabili depositate a registro delle imprese, la data (anche successiva alla predisposizione, sottoposizione al collegio sindacale e approvazione del bilancio dell'esercizio 2006) in cui il capitale della Obiettivo Logistica S.p.A. risultasse perduto o comunque la società si trovasse in una situazione ex art. 2447 cod. civ., nonché la data anche diversa in cui la società si trovasse in stato di conclamata insolvenza;

b. individui correlativamente il momento di vita della società (predisposizione della bozza del bilancio, sottoposizione della stessa ai sindaci per il relativo parere, formulazione del parere stesso, presentazione del bilancio in assemblea, precedenti conferenze fra amministratori e sindaci in sede di sedute consiliari o adunanze sindacali, ecc.) in cui l'organo amministrativo da un lato, e quello di controllo dall'altro, avrebbero dovuto secondo la diligenza professionale media ad essi richiedibile avvedersene e provvedere di conseguenza, esprimendo in particolare il proprio parere in ordine ai rimedi e alle iniziative che il Collegio sindacale avrebbe potuto ragionevolmente adottare nei ragionevoli 'tempi di reazione' a tal fine necessari;

c. determini pertanto, dal momento che avrà accertato in evasione del precedente capo b) del quesito, la differenza -in totale e per ogni singolo esercizio successivo- fra il patrimonio netto contabile alla data della perdita del capitale e quello risultante dalla situazione patrimoniale 'ufficiale' (opportunamente anch'essa riclassificata) contemporanea o comunque più prossima alla data della liquidazione (18/3/2009), depurando tale differenza dell'abbattimento che il patrimonio netto contabile avrebbe comunque subito se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione e dai costi svalutazioni e aggiustamenti contabili che la società avrebbe in tal caso comunque subito, nonché dagli eventuali vantaggi conseguiti dalla OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A. in sede di liquidazione concordataria e fallimentare,

d. verificando per completezza l'esattezza numerica dei criteri di liquidazione proposti dalla curatela fallimentare in citazione in via principale o in via subordinata (punto A.2), e comunque le perdite operative subite dalla società nell'anno 2008, come risultanti dal bilancio di esercizio prodotto in giudizio ed indicate sempre in citazione (punto A.2);

e. esprima inoltre la sua opinione in merito alla ragionevolezza economica e imprenditoriale, in termini di rispondenza o meno ex ante (vale a dire ricostruendo per quanto possibile le circostanze tutte in cui gli amministratori si trovarono ad operare, e i sindaci a controllare, al momento della progettazione e della successiva attuazione delle stesse) di tali operazioni ad un'obiettivo logico imprenditoriale ovvero -al contrario- a manifesta imprudenza o inescusabile negligenza o patente illogicità, delle due operazioni da ultimo indicate dalla curatela attrice ai paragrafi C) e D) della sua memoria del 9/10/2015, verificando quali siano le perdite operative che -al netto degli eventuali ricavi o vantaggi compensativi- ne siano derivate al patrimonio della OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A.;

f. ripartisca quindi gli importi di cui ai superiori capi c., d. ed e., sia mediante calcolo aritmetico che indicando la relativa percentuale rispetto all'intero, con riferimento ai diversi amministratori e sindaci in causa, tenendo conto della carica da ciascuno rivestita, del periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla e dismetterla secondo le risultanze del registro delle imprese nonché del momento in cui i medesimi avrebbero dovuto accorgersi, secondo le regole della diligenza professionale, dell'intervenuta perdita del capitale sociale come individuato in evasione del precedente capo b.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

All'esito di attenta disamina dei documenti in atti (ivi compresi i verbali delle sedute del c.d.a. e delle adunanze del collegio sindacale di OL prodotti dalle parti) e di serrato dibattito peritale, il consulente del Tribunale ha depositato in data 5.12.2016 sia la relazione di consulenza che le proprie note alle osservazioni alle parti alla bozza della stessa.

Le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe all'udienza del 17/1/2017 e la causa, depositate le difese illustrative, è pervenuta al Collegio per la decisione.

E. Le eccezioni preliminari sono tutte infondate.

E).1 La modalità redazionale della citazione, certamente perfettibile, non è stata tuttavia tale da impedire a tale atto –e ai suoi destinatari, *in primis* i convenuti- di individuare i termini soggettivi e oggettivi della domanda.

Pur avendo di fatto reso più difficile la comprensione della *causa petendi* con una sorta di bipartizione (parzialmente ripetitiva, e foriera di un'artificiosa separazione tra fatto e diritto) del testo della citazione, ciò non è stato causa di nullità processuali: anche perché l'incorporazione della relazione del consulente del Fallimento all'interno dell'atto ha ritualmente trasformato l'elaborato del dr. BIANCO in altrettante deduzioni di fatto e tecniche dell'attore⁶; che nella seconda parte dell'atto sono state adeguatamente tradotte in allegazioni di responsabilità e quindi in addebiti rivolti ai due gruppi di convenuti.

E).2 Piuttosto, deve sin d'ora rilevarsi -riprendendo un tema dibattuto in causa sin dal rilievo sul punto della prima difesa degli *ex* sindaci- che il fallimento ha sovrapposto

del quesito, ovvero (per gli amministratori) dal momento del compimento delle operazioni di cui al capo e., ovvero ancora dal momento in cui (i sindaci) avrebbero dovuto reagire al compimento delle stesse;

g. riferisca in ogni caso tutte le circostanze ritenute utili alla decisione sul punto, adoperandosi per l'individuazione di possibili ipotesi transattive".

⁶ Come riconosciuto in via generale da Cass., sent. n. 259 dell'8.1.2013: secondo cui la relazione del consulente tecnico della parte, "costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte".





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

a) due addebiti di carattere specifico, vale a dire l'avventatezza e ingiustificatezza delle operazioni effettuate dagli amministratori delegati e non contrastate -nonostante i rilevi espressi *ex ante*- dai sindaci,

- di concentrazione aziendale con Y2K
- e societaria con Obiettivologica s.r.l.,
- e le perdite specificamente derivatene,

b) con uno di carattere generale, vale a dire la prosecuzione dell'attività sociale caratteristica a capitale perduto, e quindi in stato di scioglimento *de iure* ex art. 2484 n. 4 c.c., in violazione degli artt. 2447, 2485 e 2486 (e 2407 co. 2°), ed il danno consistito nel correlativo aggravio del dissesto patrimoniale sino alla messa in liquidazione.

Sennonché ove l'addebito generale di violazione della regola che impone, a società sciolta per sottocapitalizzazione, la messa in salvaguardia del patrimonio sociale a tutela *in primis* dei creditori e poi dei soci, risultasse fondato, anche la porzione di depauperamento del patrimonio stesso specificamente imputabile alle due acquisizioni contestate in citazione, perfezionatesi entrambe nel corso del 2008, ne risulterebbe assorbita come il meno nel più: senza che possa ritenersi sussistente un interesse ulteriore dell'attore a sentir comunque accertare le eventuali perdite direttamente conseguenti in via esclusiva agli addebiti 'specifici'.

Di ciò il Fallimento è del resto parso avvertito sin dalla sua prima replica alle comparse costitutive dei convenuti e poi nella propria articolazione istruttoria, allorché ha:

c) replicato di aver sin *ab initio* formulato la domanda risarcitoria con salvezza dell'"*eliminazione di duplicazioni di importi ove ritenute sussistenti*" (memoria 9/10/2015)

d) e ribadito all'udienza del 16/2/2016 di muovere ai convenuti tali addebiti sia congiuntamente che disgiuntamente, lasciando al Tribunale ogni valutazione sull'eventuale assorbimento di una voce di danno nell'altra;

e) sollecitando poi una consulenza contabile relativa





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017

RG n. 3432/2014

- i. al (solo) accertamento della data (diversa da quella risultante dalla contabilità) in cui il capitale netto di OL dovesse ritenersi effettivamente perduto
- ii. e alla verifica dei danni *in thesi* arrecati alla società (ed ai suoi creditori) dalla successiva prosecuzione dell'attività sino alla messa in liquidazione (17/3/2009) ed oltre (memoria del 9/11/2015)⁷.

E).3 L'eccezione di prescrizione è infondata, per ragioni diverse (e tenendo conto della notificazione della citazione tra il 16 e il 29 gennaio del 2014), per tutti i convenuti.

Quanto a Giorgio BASSINI e Riccardo GUIDI, perché il suo decorso è rimasto sospeso per tutta la durata della loro permanenza in carica ai sensi dell'art. 2941 co. 7° c.c., e quindi sino al marzo del 2009.

Quanto a Ivo IEVA perché a fronte dell'assenza di prova documentale della ricezione della comunicazione di dimissioni di cui al suo documento n. 10bis, egli ha allegato (offrendo sul punto prova orale) di averle rassegnate il 15/12/2008 "*nelle mani della dr.ssa TASSARI, Direttore Finanziario e Amministrativo della società*".

Sennonché una simile modalità di presentazione delle dimissioni è comunque inosservante delle previsioni dettate sul punto dall'art. 2385 co. 1° c.c.; laddove (forse, e soltanto) la missiva del 20/2/2009 con cui lo IEVA, per il tramite dell'avv. PRAINO e rivolgendosi sia alla società che al collegio sindacale, ha formulato le proprie rivendicazioni economiche citando nel testo la circostanza delle dimissioni rassegnate dal 15/12/2008, può al più valere come una (finalmente) formale comunicazione di dimissioni.

Il che comporta che lo IEVA va considerato ad ogni effetto in carica sino quanto meno a quella data, e che la notificazione della citazione nel gennaio del 2014 lo ha pertanto attinto nel quinquennio di legge.

⁷ Del che s'è tenuto conto affidando al consulente del Tribunale -come s'è visto (cfr. nota 5)- una disamina tecnica afferente anzitutto e preliminarmente all'addebito più generale (tale, ove fondato, da assorbire verosimilmente anche le conseguenze pregiudizievoli finali); e chiedendogli poi, per l'ipotesi di non assorbimento *sub specie* di danno delle due operazioni di acquisizione e fusione concretamente censurate, una supplementare valutazione sulla ragionevolezza imprenditoriale ed economica delle stesse.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

Quanto infine a Raffaello TALIENTO, Giuseppe RAGUSA e Giuseppina Grazia CARBONE, è vero che il cumulo nell'unica azione *ex art. 146 co. 2° L.F.* sia dell'azione sociale di responsabilità che di quella esperibile dai creditori sociali *ex art. 2394 c.c.* impone di verificare separatamente per ciascuna azione esercitata la sussistenza del momento iniziale di decorrenza del quinquennio della prescrizione breve, consentendo di collocarlo anche in momenti distinti.

Ma quanto alla seconda, proprio il corretto riferimento al momento di percepibilità all'esterno, e secondo criteri di normale (e non 'professionale') riconoscibilità, dell'incapienza patrimoniale di OL quale asserita conseguenza (anche) del loro illecito omissivo, non permette ai sindaci di giovare in questa sede dell'allegazione attorea in merito alla reale datazione della perdita del capitale sociale per agganciarvi *in pro eorum* (dal 31.12.2007, o addirittura del 31.12.2006) il termine iniziale della prescrizione: perché proprio in ragione del loro asserito inadempimento ai doveri di legge, la percepibilità per la platea dei soggetti interessati alle sorti di OL -e fra essi i creditori- dell'intervenuta integrale perdita della loro ultima garanzia (azzeramento del patrimonio netto) non può retrodatarsi alla pubblicazione del bilancio al 31.12.2008, né a prima a prima della data di scioglimento (19.3.2009).

Il che comporta che, anche a prescindere dagli effetti della costituzione in mora documentata dal Fallimento, alla data della citazione il termine finale di prescrizione estintiva dell'azione di responsabilità non si era ancora consumato.

E).4 Quanto poi alle presunte interferenze tra i giudizi penali nei confronti degli ex amministratori BASSINI / GUIDI⁸ e il presente processo allegate, con deduzioni diametralmente opposte, dalla difesa di tali convenuti e dall'attore⁹, ritiene il Tribunale che detti procedimenti non spieghino in causa alcun concreto rilievo né *ex 75 c.p.p.*, né probatorio.

⁸ Rubricati ai nn. 30620/12 R.G.N.R. - 1638/13 R.G. Gip Trib. Milano, e nn. 12308/09 - 2270/10 R.G. Gip Trib. Bergamo.

⁹ Il quale ultimo, in comparsa conclusionale, ha creduto di trarre dall'intervenuta applicazione ai due ex amministratori con sentenza *ex art. 444 c.p.p.* n. 3349/2015 resa il 20.12.2015 a definizione del p.p. n. 30620/12 R.G.N.R. - 1638/13 R.G., della pena di anni uno e mesi sei di reclusione, una presunzione di colpevolezza a valersi nel giudizio civile di danno.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

Quello celebrato a Milano, proprio perché definito con sentenza di applicazione di pena su richiesta senza che il fallimento si sia costituito parte civile (cfr. art. 445 co. 1°bis c.p.p.) e quindi con una pronuncia

- dalla quale non può inferirsi in capo agli imputati / convenuti alcuna ammissione di responsabilità
- e della quale il Fallimento non ha del resto allegato alcun diverso contenuto 'decisorio' (ad esempio, nel capo preliminare ex art. 129 c.p.p.) qui rilevante.

Quello pendente a Bergamo perché, come provato dalla costituzione di parte civile prodotta dalla difesa dei convenuti/imputati, l'assoluta assenza di sovrapposizione tra i fatti oggetto dell'ipotesi accusatoria e quelli azionati dalla curatela fallimentare nella presente azione di responsabilità risulta *per tabulas*.

E).5 Resta da dire dell'eccezione di incompetenza che Dora RAVANELLI ha opposto alla sua chiamata nel giudizio quale convenuta in revocatoria insieme all'ex marito Riccardo GUIDI.

La sua infondatezza discende *de plano* dal principio, di recente ribadito dalla Corte regolatrice¹⁰, per cui la sezione specializzata in materia di impresa istituita (dal 2012, anche in materia di società di capitali ed appalti pubblici extra-soglia) presso alcuni Tribunali di maggiori dimensioni non costituisce un ufficio giudiziario diverso rispetto al Tribunale in cui è incardinata bensì -non diversamente da altre- una sua articolazione: con la conseguenza processuale che fra Tribunale e (sua) sezione specializzata non può porsi alcuna questione di competenza, ma solo di attribuzione tabellare interna.

E poiché il Tribunale di Milano è il giudice naturale precostituito per conoscere dell'azione revocatoria immobiliare intentata contro Dora RAVANELLI, oltretutto certamente connessa all'azione risarcitoria svolta contro il disponente e co-convenuto Riccardo GUIDI, l'eccezione va senz'altro respinta.

¹⁰ Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21774 del 27/10/2016 (Rv. 642665 - 01).





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

F. Ritiene il Tribunale che l'addebito principale e più ampio di responsabilità imputato dal Fallimento ai convenuti sia fondato; come la riclassificazione effettuata dal consulente del Tribunale, sulla scorta di una serrata disamina in contraddittorio (e del *set* informativo, ritenuto a ragione sufficiente, esposto alle pagine 11 / 14 della relazione di consulenza) di alcune poste attive del bilancio di OL al 31.12.2007 consente di affermare.

F).1 Le poste dei bilanci degli esercizi 2006 e 2007 la cui sovrastima in violazione dei canoni redazionali di legge è stata denunciata dal Fallimento, attengono:

- alle "Altre immobilizzazioni immateriali",
- ai crediti
- ed alla partecipazione in Y2K, con particolare riferimento all'avviamento iscritto a seguito della compravendita del ramo di azienda della controllata.

Mentre circa le "Altre immobilizzazioni immateriali" di OL l'ausiliare contabile non ha rilevato la sussistenza di elementi che indicassero o facessero ritenere con la necessaria certezza la non sostenibilità dei relativi valori di bilancio; è risultato che il credito verso Abitare Subito Building S.r.l.¹¹ in conto anticipo per l'acquisto di un immobile –come contestato proprio dai sindaci nella loro adunanza del 28 febbraio 2008- non fosse supportato da idonea documentazione amministrativa e societaria, sicché non ne erano presenti i presupposti per iscriverlo nel bilancio dell'esercizio 2007: che va quindi svalutato, all'attivo dello stato patrimoniale e in aderenza ai criteri contabili dettati dall'art. 2426 n. 8 c.c. e 15 O.I.C.¹², per il corrispondente importo di € 140.000,00 (con un anno di anticipo rispetto a quanto poi effettivamente avvenuto in vista dell'ammissione al concordato).

¹¹ Nel cui consiglio di amministrazione, significativamente, sedevano anche Riccardo GUIDI e Giorgio BASSINI.

¹² Nella versione approvata il 13/7/2005.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

Ma la posta la cui erronea iscrizione appare di dirimente rilevanza in causa è quella relativa alla partecipazione in Y2K, della quale OL aveva assunto nel fra il 2006 ed il 2007 il controllo pressoché totalitario (95%).

Deve infatti condividersi la conclusione del consulente del Tribunale nel senso che i criteri di redazione del bilancio dettati dall'art. 2426 n. 3 c.c. e dal principio O.I.C. n. 20¹³,

- i. in considerazione della continua assenza nel tempo delle basilari condizioni di economicità di Y2K S.p.A.
- ii. tenendo conto che la controllata si trovava sin dal 2005 nella situazione di cui all'art. 2447 c.c.
- iii. tanto che OL aveva dovuto ripetutamente capitalizzarla,
- iv. e considerata inoltre la significativa mancata predisposizione nel biennio 2006/2007 di piani industriali contenenti credibili strategie di risanamento di Y2K e i relativi effetti economici 'probabili',

smentiscano la stringata motivazione contraria riportata in nota integrativa¹⁴ e imponessero di riscontrare senz'altro l'assenza dei presupposti di legge per il mantenimento del valore della partecipazione in questione, svalutandolo già al 31.12.207 per l'intero suo valore contabile di € 1.196.500.

Una terza posta contabile censurata dal Fallimento riguarda infine l'avviamento iscritto dagli amministratori in contabilità in relazione al ramo aziendale di Y2K acquisito da OL il 19/5/2008: acquisizione in vista della quale, con l'insufficiente (e ingiustificata) motivazione che era *"in corso di acquisizione un ramo di azienda dalla nostra controllata"* contenente *"tutti i contratti redditizi attualmente in capo a Y2K"*, i quali sarebbero stati integrati all'interno di OL *"realizzando notevoli risparmi in termini di efficienza"*, gli amministratori avevano giustificato nella relazione sulla gestione il mantenimento del 95% detenuto in Y2K fra le immobilizzazioni finanziarie.

¹³ Nella versione in vigore dal 16/9/2005.

¹⁴ Secondo cui *"il valore della partecipazione non è stato svalutato in quanto si ritiene che la perdita sia di carattere non durevole"*.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

Come correttamente evidenziato dal c.t.U. alle pagine 95 – 100 della sua relazione, la documentazione di supporto per il relativo calcolo all'epoca utilizzato dagli amministratori per la determinazione del presunto *goodwill* dimostra, alla luce

- del netto patrimoniale negativo che il ramo presentava alla data della cessione
- della assoluta inaffidabilità del *budget* a supporto
- e della significativa assenza di perizia di stima nonostante la strettissima correlazione fra le parti (simbolicamente evidenziata dalla stipulazione in persona di Giorgio BASSINI per Y2K e di Riccardo GUIDI per OL),

che il ramo rilevato da Y2K era semmai caratterizzato da un *badwill*; sicché la posta attiva dello stato patrimoniale registrata alla voce avviamento alla data dell'acquisizione va integralmente azzerata.

F).2 Deve pertanto convenirsi con il c.t.U. nel senso che, alla data del 31.12.2007, il capitale di OL era interamente perduto ed essa si trovava nella situazione di cui all'art. 2447 c.c.: situazione che né gli amministratori, né i sindaci ritennero di rilevare.

Al riguardo, non può che richiamarsi -sulla scorta di tutto quanto sin qui osservato- la sintesi contabile finale del consulente, tale per cui:

- *“la posta “Rettifiche relative alla valutazione della partecipazione in Y2K” – individuata con la lettera A – rappresenta le svalutazioni del valore della partecipazione di Y2K derivanti (...) dalla perdita durevole di valore della controllata al 31.12.2006 e al 31.12.2007 (...);*
- *la voce “Rettifica relativa a crediti” – contraddistinta dalla lettera B – si riferisce alla svalutazione del credito iscritto all'attivo patrimoniale in mancanza di giustificazione (cfr. par. 3.3) (...);*
- *la voce “Rettifica relativa all'avviamento” – contraddistinta dalla lettera C – si riferisce alla svalutazione del goodwill iscritto all'attivo patrimoniale in mancanza di giustificazione (cfr. par. 3.2.3) (...);*





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017

RG n. 3432/2014

- il valore complessivo delle voci **A**, **B** e **C**, contrassegnato dalla lettera **D**, rappresenta la quantificazione di tutte le rettifiche individuate dal C.T.U. da apportare al patrimonio netto di OL relativo all'arco temporale 2006/2008;
- con la lettera **E** è indicato l'ammontare del patrimonio netto come risultante da bilancio per gli esercizi 2006 e 2007 (...) con riferimento al 31.5.2008;
- con la lettera **F** si indica il patrimonio netto rettificato dal C.T.U. che è ottenuto portando a diminuzione del patrimonio netto di cui alla lettera **E** gli importi contraddistinti dalla lettera **D**¹⁵;

donde il prospetto che segue¹⁵:

Tab.	rif.	Descrizione	31.12.2006	31.12.2007	31.5.2008
34-35	A	Rettifiche relative alla valutazione della partecipazione in Y2K	(389.000)	(1.526.860)	(1.526.860)
40	B	Rettifica relativa a crediti	-	(140.000)	(140.000)
38	C	Rettifica relativa all'avviamento	-	-	(3.000.000)
D		Totale rettifiche quantificate dal C.T.U. (D=A+B+C)	(389.000)	(1.666.860)	(4.666.860)
E		Patrimonio Netto	708.956	1.666.765	3.329.680
F		Patrimonio Netto rettificato (F=D+E)	319.956	(95)	(1.337.180)

Alla data del 31.12.2007 il patrimonio netto di OL era quindi sostanzialmente pari a zero.

F).3 L'aumento di capitale deliberato nel maggio 2008 per complessivi € 2.400.000 milioni (di cui € 1.383.300 a pagamento e 1.016.700 mediante utilizzo di riserve

¹⁵ Ove l'abbreviazione Tab. si riferisce alle tabelle riepilogative contenute nella relazione di consulenza.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

esistenti) non fu quindi sufficiente a ricostituire il capitale sociale perduto, dal momento che i conteggi effettuati per riportare il capitale netto in territorio positivo scontarono l'erroneità della posta iscritta a titolo di "avviamento" per l'importo di 3 milioni di euro in occasione della contestuale operazione di acquisto del ramo di azienda di Y2K.

Anche al 31 maggio 2008 il capitale sociale era quindi perduto e il patrimonio netto, in realtà, negativo per € 1.337.180; e tuttavia gli amministratori di OL, senza rilievi sul punto da parte del collegio sindacale, continuarono l'attività e la gestione caratteristica dalla società per tutto il 2008 e sino ai primi mesi dell'anno successivo.

G. L'evidenza dei dati contabili e la macroscopicità degli errori di valutazione sin qui esaminati convince della inescusabile negligenza dell'organo amministrativo di OL nel momento in cui li commise, e dell'organo di controllo allorché -nonostante i diversi *warning* di cui ha dato conto il consulente esaminando i verbali delle sedute dei due organi- ritenne ugualmente di esprimere parere positivo sul bilancio dell'esercizio 2007.

Non solo i convenuti non hanno saputo fornire la prova positiva su di essi incombente che l'inadempimento ai rispettivi doveri di conservazione del patrimonio sociale e di controllo sulla legalità e correttezza della gestione e dei conti (a cominciare dalla veridicità delle importanti poste contabili di cui al precedente paragrafo F.) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da cause loro non imputabili (art. 1218 c.c.); ma ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta in causa la prova positiva del loro colpevole inadempimento.

G).1 Alla data infatti della predisposizione del progetto di bilancio di OL al 31.12.2007, vale a dire nell'aprile del 2008, gli amministratori erano a conoscenza del fatto che:

- 1) le perdite di Y2K erano ricorrenti nel tempo e OL non disponeva di *business plan* relativi alla controllata,
- 2) la quale si trovava in condizioni di ininterrotto squilibrio economico-patrimoniale generale a far data dall'anno 2004 (e dall'anno 2005 era nella situazione prevista dall'art. 2447 c.c.),





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

3) e lo stesso Collegio Sindacale, pur non traendone tutte le conseguenze, aveva espresso dubbi sulla congruità del valore contabile della partecipazione e manifestato preoccupazione in merito all'acquisto del ramo di azienda di Y2K,

elementi tutti che imponevano al consiglio di amministrazione di OL di considerare con attenzione l'impatto economico sul patrimonio sociale delle criticità di Y2K e di dar conto della relativa perdita di valore -da intendersi nel caso di specie come "durevole"- della partecipazione detenuta nella stessa.

Quanto poi al credito verso la correlata ABITARE SUBITO BUILDING s.r.l., ancora una volta lo stesso Collegio Sindacale aveva segnalato che l'iscrizione dello stesso all'attivo patrimoniale non trovava idoneo supporto nella documentazione ricevuta nel corso della verifica del 28 febbraio 2008¹⁶: sicché anche in relazione a tale posta, sussistevano a quella data elementi informativi sufficienti atti a determinarne l'integrale svalutazione.

Ritiene pertanto il Tribunale:

- che al 10 aprile 2008 (data della relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2007, assumibile *in favorem rei* quale data di riferimento¹⁷) erano conoscibili da parte di tutti gli Amministratori gli elementi che hanno condotto alla perdita del capitale sociale di OL,
- e era altresì esigibile dagli stessi, ove avessero usato della diligenza professionale loro richiesta *ex art.* 1176 co. 2° c.c., la conoscenza del fatto che il capitale sociale rimaneva perduto nonostante l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria il 23 maggio 2008, dal momento che l'avviamento relativo all'acquisto (appena effettuato) del ramo di azienda di Y2K non era economicamente giustificato e gli amministratori non potevano quindi tenerne conto nella valutazione del patrimonio societario come elemento dell'attivo

¹⁶ Avente ad oggetto proprio l'esame degli elementi informativi relativi alla chiusura del bilancio al 31.12.2007.

¹⁷ Attesa anche la mancanza in atti del verbale della seduta del c.d.a. in cui fu approvato il progetto di bilancio.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

- tenendo oltretutto conto, in aggiunta a quanto osservato nel precedente paragrafo, che l'acquisizione dell'azienda di Y2K portò ad iscrivere, oltre che l'inesistente avviamento,

- all'attivo ulteriori crediti e cespiti per 2,4 milioni di euro
- ma al passivo debiti per 5,4 milioni,

così assestando all'equilibrio finanziario di OL un *vulnus* dal quale la società non si sarebbe più ripresa.

G).2 Quanto in particolare alla posizione, in seno al consiglio di amministrazione, di Ivo IEVA, va qui ribadito che la redazione dei bilanci di esercizio e più in generale la tenuta della contabilità, anche laddove l'organo gestorio assuma -come nella specie- composizione collegiale, costituisce compito fondamentale di tutti i componenti dello stesso: compito non delegabile (art. 2381 co. 4° c.c.) che rende quindi tutti i consiglieri, attributari o meno di deleghe di gestione, inscindibilmente responsabili verso la società, i creditori ed i soci del rispetto delle regole di veritiera, corretta e chiara redazione di tale essenziale documento contabile annuale e del libro giornale.

Ne consegue che la natura tecnica delle mansioni concretamente assunte dallo IEVA nella società fallita, la sua presenza o meno (inadempiendo peraltro, ove volontariamente assente, ai doveri inerenti alla carica accettata) alle assemblee e alle riunioni consiliari, la correttezza o meno delle giustificazioni fornitegli dagli altri consiglieri (BASSINI e GUIDI) in merito alle operazioni avvenute in costanza di carica, e lo stesso contrasto che ne derivò in seno al consiglio (confermato dalla dimidiazione del compenso dello IEVA dopo l'agosto del 2008), sono tutte circostanze irrilevanti al fine di esimere detto convenuto dalla responsabilità per aver concorso a predisporre e proporre all'approvazione assembleare situazioni patrimoniali contabilmente false.

L'aver lo IEVA consentito che di fatto se ne occupassero prevalentemente o esclusivamente gli altri due membri del consiglio, costituisce semmai un ulteriore -e non lieve- titolo di colpa.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

G).3 Quanto invece all'illecito omissivo rimproverato dalla curatela ai membri del collegio sindacale in carica dal dicembre 2006, va anzitutto sottolineato -in merito alla cruciale operazione di acquisizione dell'azienda della controllata Y2K- che nel collegio sindacale di questa sedeva anche il dott. Raffaello TALIENTO; il quale quindi deve presumersi esser stato a conoscenza delle condizioni di costante squilibrio economico in cui versava la controllata.

In tale decisivo frangente della vita di OL, la diligenza richiedibile all'*homo eiusdem condicionis et professionis* riempiendo in concreto la clausola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2403 e 2407 co. 1° c.c.¹⁸, imponeva ai sindaci la verifica della corretta applicazione, in base alla documentazione pertinente, del criterio del costo nonché di quegli ulteriori sopra citati in tema di svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie in caso di perdite durevoli di valore.

Non solo ciò non avvenne; ma tutto il comportamento assunto nell'occorso dai dr. TALIENTO, RAGUSA e CARBONE risulta contraddittorio e, in ultima analisi, negligente, atteso che essi:

- se nella verifica periodica del 28 febbraio 2008, a fronte di un valore contabile della partecipazione del 95% in Y2K S.p.A. al 31.12.2007 pari ad € 1.196.500, rilevarono che *“come verrà riportato nella relazione al bilancio, (...) il valore potrebbe non essere congruo, in quanto ampiamente superiore al patrimonio netto della società controllata”*
- nella relazione al bilancio definitivo nulla invece denunciarono in merito alla citata “incongruenza”, limitandosi ad un “richiamo di informativa” secondo cui gli amministratori avevano mantenuto l'appostazione del valore della partecipazione in Y2K in € 1.196.500 nonostante il patrimonio netto della partecipata fosse pari a – 814.720 euro *“in quanto è in corso un'operazione straordinaria di recupero del business di Y2K Logistica Europa S.p.A.”*,

¹⁸ Declinati fra l'altro dalla norma 3.2.6, punti b2 e b3, dei *Principi di Comportamento del Collegio sindacale* approvati nel 1996 dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, cui i convenuti erano iscritti (cfr. all. 23 alla relazione del c.t.U.).



Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

- laddove tale circostanza non esimeva l'organo di controllo dal richiedere agli amministratori una simulazione economico finanziaria degli effetti del "progetto Y2K" e tutti i chiarimenti del caso, dai quali avrebbero facilmente potuto accertare che di tale "operazione straordinaria di recupero del business" mancavano completamente gli elementi fondamentali del prezzo e dal "plusvalore" necessari per elaborare un piano economico e finanziario della controllata (cui sarebbero rimasti in capo i "rami secchi" dell'impresa);

- e nulla rilevarono in merito all'appostazione *tel quel* all'attivo di bilancio del credito verso ABITARE SUBITO BUILDING s.r.l. del quale pure essi stessi avevano segnalato l'ingiustificatezza nella verifica del 28 febbraio 2008.

Ritiene pertanto il Tribunale che i sindaci:

a) disponessero alla data del 10 aprile 2008 in cui espressero una relazione favorevole al progetto di bilancio OL per il 2007, di tutti gli elementi obiettivi che avevano in realtà già cagionato la perdita del capitale sociale di OL nelle reali dimensioni accertate dal c.t.U.

b) e che essi disponessero quindi anche degli elementi (ivi compresa l'inattendibilità del *budget* posto nel maggio 2008 a base della determinazione all'avviamento e l'erroneità del suo processo di calcolo) necessari a comprendere che la perdita del capitale permaneva ancora nel maggio 2008 nonostante l'operazione di aumento deliberata il 23/5/2008

sicché deve concludersi che i termini favorevoli della relazione ciò nonostante predisposta in merito al bilancio redatto dagli amministratori per il 2007 siano stati frutto di una colpevole leggerezza che ha eliso ogni effetto ipoteticamente positivo dei controlli e dei rilievi sino ad allora, sia pur incompletamente, manifestati.

G)4 Da tutte le considerazioni che precedono, deve trarsi la conclusione che al più tardi nell'aprile del 2008 gli amministratori, avvertiti della perdita del capitale netto di OL e dei reali termini quantitativi della stessa, avrebbero dovuto immediatamente proporre ai





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

soci¹⁹ la messa liquidazione la società senza attendere il marzo dell'anno successivo; astenendosi sin da allora ad ogni operazione non strettamente e doverosamente conservativa del patrimonio sociale.

I sindaci, dal canto loro, avrebbero dovuto esprimere -a fronte della verifica, o quanto meno del fondato dubbio, sulla (carenza di) veridicità e correttezza di valutazione e appostazione in contabilità delle voci *supra* segnalate, avrebbero dovuto esprimere sin dall'aprile un giudizio negativo sul progetto di bilancio dell'esercizio 2007, chiedendo che l'assemblea chiamata ad approvarlo avesse all'ordine del giorno i provvedimenti di cui al combinato disposto degli art. 2446 e 2447 c.c.; e richiedendo, in difetto, l'immediato intervento del tribunale ai sensi della seconda parte del co. 2° dell'art. 2446. G).5 Tutti i convenuti debbono pertanto esser giudicati corresponsabili del danno subito dal patrimonio di OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A. successivamente all'aprile del 2008.

Tale responsabilità, certamente solidale nei confronti della società e dei suoi creditori oggi rappresentati dal Fallimento ai sensi degli artt. 2392 co. 1° e 2407 co. 2° c.c., va ripartita internamente -come da domanda proposta in via subordinata dagli stessi sindaci e dello IEVA- nella misura corrispondente alla gravità dei rispettivi apporti alla causazione del danno.

Ritiene al riguardo il Collegio che, considerata

- a) la natura di secondo grado della responsabilità dell'organo di controllo
- b) e le assicurazioni -sia pur non documentate e incomplete- fatte dagli amministratori a cavallo fra il 2007 e il 2008
- c) nonostante le perplessità e le preoccupazioni manifestate dai sindaci,

la graduazione vada effettuata imputando al consiglio di amministrazione i due terzi della responsabilità risarcitoria qui accertata e quindi dell'efficienza causale del danno; e al collegio sindacale il rimanente terzo.

Se poi la quota di responsabilità dei sindaci va suddivisa in parti uguali (e quindi, sul totale, per un nono ciascuno) fra i componenti del collegio, non altrettanto può ritenersi

¹⁹ Cioè, fondamentalmente, a se stessi, vista la sostanziale coincidenza tra compagine sociale e organo amministrativo di OL.



Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

quanto al consiglio di amministrazione: dove la preponderante posizione dei soci-amministratori BASSINI e GUIDI impone di graduare la rispettiva responsabilità (sul totale 'intero' di sei noni : 12/18) attribuendola per cinque diciottesimi ciascuno in capo a detti convenuti, e per il solo nono residuo allo IEVA.

Conclusivamente, la responsabilità qui accertata graverà -nei rapporti interni- su Riccardo GUIDI e Giorgio BASSINI in ragione di 5/18 ciascuno; e di Ivo IEVA, Raffaello TALIENTO, Giuseppe RAGUSA e Giuseppina Grazia CARBONE in ragione di un 1/9 ciascuno.

G).6 Vanno invece tutte integralmente respinte, alla luce della distinzione e dell'autonomia degli illeciti 'contrattuali' accertati a carico dei componenti di ciascun organo, le domande di vera e propria manleva che essi, sull'infondato presupposto della responsabilità esclusiva dei componenti dell'altro organo sociale, si sono reciprocamente rivolti.

H. E' emerso incontestatamente in causa che dopo l'aprile del 2008 sono state compiute dagli amministratori, anche a causa della mancata reazione del sindaci, rilevanti operazioni anche straordinarie che hanno messo definitivamente in ginocchio OL, sino a costringere gli stessi amministratori a tornare rapidamente sui propri passi e procurare la messa in liquidazione della società nel marzo successivo.

Oltre infatti alla proseguita, normale operatività, la società ha effettuato nuovi investimenti tra cui -appunto- l'acquisto del complesso aziendale di Y2K e della totalità delle fusione per incorporazione di Obiettivologica s.r.l. (deliberata il 25 giugno e stipulata il 26 settembre del 2008).

Il tutto, con pacifico aggravamento del *deficit* patrimoniale già esistente al 31.12.2007 e non recuperato, per tutte le ragioni già evidenziate, con l'aumento di capitale del maggio 2008.

H).1 Alla precisa, o almeno più corretta stima di tale danno, certamente non identificabile nel saldo negativo tra l'attivo liquidato e il passivo accertato in sede



Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

fallimentare²⁰, non giova il criterio suggerito dal Fallimento nella sua comparsa conclusionale, allorché ha preteso di agglomerare in unica somma e considerare quale danno emergente l'intero importo nominale degli investimenti effettuati da OL in Y2K e Obiettivologica e del passivo derivatone²¹.

Detta pretesa è infatti erronea, perché in tanto una singola operazione gestoria compiuta dagli amministratori può esser considerata foriera di un danno risarcibile, in quanto essa abbia cagionato una diminuzione patrimoniale permanente: per la cui verifica, non è possibile conteggiare soltanto i costi sostenuti o le obbligazioni assunte, ma occorre una valutazione complessiva dell'operazione stessa che ricomprenda tutti i costi e benefici economici, e quindi sintetizzi nella stima del danno anche i cespiti attivi e i ricavi conseguiti.

Al riguardo, il consulente ha precisato che, pur nel quadro di un evidente aggravamento dello sbilancio patrimoniale fra la data dell'illecito e quella dell'ultimo documento contabile disponibile (il bilancio dell'esercizio 2008), i dati contabili a sua disposizione impediscono una precisa ricognizione dell'aggravamento patrimoniale specificamente riconducibile, in termini di perdite operative nette derivatene, ai due addebiti specifici mossi ai convenuti (operazioni Y2K S.p.A. e Obiettivologica s.r.l.).

E' evidente che deve quindi farsi ricorso al criterio equitativo consentito per la liquidazione del danno dall'art. 1226 c.c., qui legittimato dalla raggiunta prova della sussistenza dell'illecito e del danno patrimoniale conseguente.

Danno che, in accordo con la costante giurisprudenza di questa sezione specializzata, andrà quindi equitativamente stimato:

- nella differenza fra il netto patrimoniale contabile della società alla data di chiusura dell'esercizio 2007 e quello disponibile alla data più prossima alla messa in liquidazione (che, nessuno essendosi premurato di chiarire se la delibera relativa del

²⁰ Criterio che, alla pagina 15 e seg. della propria comparsa conclusionale, l'attore ha peraltro chiarito di non aver mai invocato; e sugli stringenti limiti di utilizzabilità del quale vedasi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19733 del 2/10/2015 (Rv. 637291 - 01).

²¹ Cfr. pagg. 10 - 13 della comparsa conclusionale del Fallimento.



Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

marzo 2009 comprendesse anche una situazione patrimoniale di periodo e di produrla²², non potrà che esser a sua volta individuato, *in favorem rei*, nel termine dell'esercizio 2008),

- previa omogeneizzazione dei criteri contabili seguiti, atteso che il bilancio di OL per l'esercizio 2008 fu redatto in una prospettiva dichiaratamente liquidatoria
- espungendo dalle risultanze e dal confronto da un lato tutte quelle passività che si sarebbero comunque realizzate anche in ottica puramente conservativa del patrimonio, e dall'altro quelle non hanno più giustificazione in chiave liquidatoria (si pensi, per l'esempio più evidente, agli ammortamenti periodici dei beni strumentali)
- nonché infine, verificando se la liquidazione fallimentare, i cui minusvalori non sono (salvo prova contraria, qui neppure offerta) addebitabili alla prosecuzione indebita dell'attività a società sciolta, non abbiano per avventura invece condotto ad una plusvalenza rispetto ai valori di bilancio, e quindi ad un plusvalore detraibile in sede di *aestimatio* del pregiudizio.

H).2 A tale stima ha proceduto, con ammirevole (e prudente) accuratezza il consulente dell'Ufficio.

Egli infatti:

- i. previa considerazione quale unico possibile riferimento temporale per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali l'arco temporale intercorso tra il 31.12.2007 (data della perdita del capitale sociale) e il 31.12.2008;
- ii. ha rettificato il delta tra i patrimoni netti considerati dagli elementi che si sarebbero prodotti anche in caso di tempestiva messa in liquidazione di OL (depurando il valore iniziale dagli ammortamenti e dalle svalutazioni dei cespiti e dei crediti sussistenti nel patrimonio di OL al momento della perdita del capitale), correlativamente sottraendovi quelle componenti che hanno contribuito in via generale ad apportare nuove risorse finalizzate al funzionamento del *business*;

²² Neppure sono stati prodotti il ricorso presentato da OL per l'ammissione al concordato preventivo, necessariamente contenente la situazione patrimoniale ed economica di riferimento per la domanda di concordato, e l'attestazione dell'esperto ex art. 161 co. 3° L.F.



Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

- iii. ha omogeneizzato i patrimoni netti da porsi a confronto in modo da renderli compatibili e confrontabili;
- iv. ha quindi sottratto alla perdita operativa intercorsa nel periodo 01.01.2008 – 31.12.2008 (pari ad euro - 9.119.726)
- gli ammortamenti di complessivi €622.511 (di cui € 434.996 riferiti alle immobilizzazioni immateriali ed 187.515 riferiti alle immobilizzazioni materiali),
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali per l'importo di €1.966.128 (pari al totale delle svalutazioni esposte alla voce B.10 lett. c) del conto economico e quindi ad € 4.291.128, dedotto l'avviamento di riferito al ramo di azienda Y2K di Euro 2.325.000 come quantificato nella verifica sindacale del 30 aprile 2009, in quanto riferito a un investimento effettuato successivamente alla percezione della perdita del capitale sociale da parte degli organi sociali),
 - le svalutazioni prudenziali di crediti effettuate in vista del concordato nel bilancio 2008 per € 2.398.989,
 - il risultato della gestione finanziaria pari a - € 455.251 (connesso all'incremento dell'indebitamento correlato all'effettuazione delle operazioni di acquisto di ramo di azienda Y2K e a quella relativa a Obiettivologica)
 - nonché la porzione a pagamento dell'importo dell'aumento di capitale deliberato il 23 maggio 2008 (€1.383.300);
- v. ha infine sottratto alla differenza così ottenuta fra patrimoni netti di OL all'inizio e al termine dell'esercizio 2008, correttamente quantificata in € 3.204.049, il plusvalore ricavato confrontando l'esito della liquidazione concordataria e fallimentare rispetto al valore netto contabile che i beni ceduti avevano al





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

momento di percepibilità da parte degli organi sociali della perdita del capitale, pari a € 68.200.

Il danno cagionato al patrimonio di OL dall'indebita prosecuzione in funzione non conservativa dopo il 31/12/2007 dell'attività di impresa può quindi esser equitativamente e prudenzialmente liquidato in complessivi € 3.135.849.

H).3 Tale danno, sempre in ottica squisitamente equitativa e prendendo come riferimento iniziale -ancora *in favorem rei*- la data del 1° maggio 2008 anziché la frazione di mese decorrente dal 10/4/2008, va infine dimensionato *pro rata temporis* sugli otto mesi decorrenti sino al termine finale del 31.12.2008.

Ne consegue che tutti i convenuti, ferma nei rapporti interni la proporzione indicata *supra* al paragrafo G).5, debbono esser solidalmente condannati a risarcire il Fallimento attore nella misura capitale di € **2.090.566,00**; oltre, trattandosi di debito di valore e a ristoro del lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva corresponsione del risarcimento

- ad un interesse compensativo medio dell'1%
- decorrente sul capitale via via annualmente rivalutato dal 1°/5/2008 sino alla data della (pubblicazione della) presente decisione
- sulla base degli indici della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati e pubblicati dall'ISTAT (c.d. indici ISTAT F.o.i.) dal maggio 2008 all'ultimo disponibile,
- nonché, sulla somma interamente rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza, agli interessi di pieno diritto al saggio di legge ai sensi dell'art. 1282 co. 1° c.c.

I. Non può invece essere accolta la domanda di garanzia che gli *ex* sindaci convenuti hanno rivolto ai rispettivi assicuratori.

I).1 Quanto alla posizione degli assicuratori chiamati in causa da Raffaello TALIENTO e Giuseppe RAGUSA in relazione alla polizza AE000007014, risulta dirimente l'eccezione (non specificamente contestata dai chiamanti né all'udienza di trattazione né





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

nella loro memoria *ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c. del 9/10/2015*) di inoperatività della garanzia assicurativa, fondata sulle circostanze di fatto che:

- la scheda di copertura della polizza n. AE000007014 prevedeva espressamente l'esclusione dall'oggetto del contratto di *"qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente derivante da, connessa con, e/o attribuibile alle circostanze note/sinistro evidenziate nei questionari datati 05/01/2011 e 18/12/2011, e relativi allegati, trasmessi alla scrivente U.I.A."*
- e nell'ambito del questionario del 5.01.2011, richiesto di precisare se fosse a conoscenza di qualche circostanza che avrebbe potuto dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento nei confronti dei soci presenti e passati, lo Studio assicurato Taliento Commercialisti Associati (di cui facevano e fanno parte i due convenuti) aveva risposto *"(...) Sì. Alcune circostanze sono già state comunicate. Le ripeto tutte. Y2K logistica Europea, in cui Taliento Raffaello è sindaco, è fallita. Obiettivo Logistica Spa, in cui Raffaello Taliento è sindaco, è in concordato preventivo (...) "*²³,
- così escludendo dalla garanzia proprio e tutti i rischi rivenienti dalla vicenda per cui è causa.

I).2 Neppure può essere accolta la domanda di manleva proposta, in relazione alla polizza AE000007571, dalla dr.ssa CARBONE.

Nel suo caso appare infatti decisiva l'eccezione, pure non specificamente contestata dalla chiamante nella sua memoria del 9/10/2015, che anche a voler considerare coperte nell'anno di riferimento, in base alla polizza richiamata. le responsabilità incontrate nello svolgimento dell'attività di sindaco, le condizioni del Modulo contrattuale *de quo* escludevano comunque dall'estensione della copertura le funzioni di sindaco espletate nell'ambito di *"(...) i) (...) società che siano state oggetto di procedura liquidativa, fallimentare, amministrazione controllata, ecc. prima della data di effetto della presente polizza; [nonché] ii) (...) società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482*

²³ Cfr. doc. 5 Lloyd's, e docc. 3 e doc. 26 di parte Taliento / Ragusa.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal n. 4) dell'art. 2463 c.c.
– art. 2482 c.c. (...)»²⁴.

Condizioni nelle quali si trovava appunto OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A.: avendo perso 'ufficialmente' il capitale al 31/12/2008 ed essendo stata ammessa al concordato preventivo nel 2009.

L. Va pure respinta la domanda proposta dal fallimento nei confronti di Riccardo GUIDI e Dora RAVANELLI ai sensi dell'art. 2901 c.c. con riguardo all'atto di cessione dell'usufrutto dal primo alla seconda in data 28/1/2009.

Se infatti, in coerenza con quanto accertato in punto responsabilità del disponente, a tale data il diritto risarcitorio di OL e dei creditori sociali ex artt. 2393 e 2394 c.c. era già sorto in tutti i suoi elementi costitutivi, occorre la prova, almeno presuntiva, che la RAVANELLI fosse consapevole del c.d. *eventus damni*, vale a dire del pregiudizio che la trasformazione in denaro liquido del diritto immobiliare ceduto arrecava potenzialmente ai predetti creditori del marito.

Ma l'unica presunzione offerta in tal senso dall'attore è rimasta lo stato di coniugio fra le parti dell'atto, la cui portata probatoria pare in realtà tutt'altro che dirimente, ed anzi sovvertita dalle seguenti e incontestate circostanze:

- che l'*affectio* tra i due coniugi era ormai cessata, se è vero che pochi mesi dopo (22/9/2009²⁵) essi comparvero avanti al presidente del Tribunale di Milano per procedere consensualmente alla separazione personale,
- fatto che depone semmai nel senso che l'atto del gennaio costituiva una preregolamentazione consensuale dei loro rapporti patrimoniali al fine di lasciare (onerosamente) alla moglie la piena proprietà dell'ex domicilio coniugale,
- e soprattutto l'evidenza che nulla autorizza a ritenere la RAVANELLI, mai coinvolta nella gestione di OL e delle altre società menzionate in atti e nella presente sentenza, minimamente consapevole dello stato economico-patrimoniale di queste e

²⁴ Cfr. doc. 3 Lloyd's; eccezione ribadita a pag. 4 del modulo anche in relazione agli incarichi cessati precedentemente, ente al periodo assicurato e svolto nel periodo di retroattività pattuita.

²⁵ E costituisce massima di comune esperienza che il ricorso dovette precedere di alcuni mesi la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

quindi del potenziale debito che poteva sorgere in capo all'ex marito.

M. Può ora procedersi alla ripartizione fra le parti delle spese del processo.

M).1 Tutti i convenuti, in solido fra loro (e, nei rapporti interni, nella rispettiva misura frazionaria indicata *supra* al § G.5) dovranno solidalmente rifondere al Fallimento le spese del processo; le quali, in considerazione della riduzione in comparsa conclusionale della domanda e del suo accoglimento quantitativamente parziale, possono liquidarsi in complessivi € 46.529,00 (di cui € 2.959,00 per le spese vive di iscrizione a ruolo), oltre su € 43.600,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché, sull'imponibile complessivo, al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

M).2 La soccombenza degli ex sindaci nei confronti dei distinti Assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio delle polizze da essi rispettivamente invocate comporta la condanna a rifondere a questi ultimi le spese generate dalla chiamata; le quali, considerata la natura meramente interpretativa delle questioni trattate²⁶, l'assenza di istruttoria e (sotto il profilo del valore) i massimali assicurativi, possono liquidarsi:

- quanto al rapporto processuale con Raffaello TALIENTO e Giuseppe RAGUSA, in complessivi € 6.200,00
- e quanto a quello con Giuseppina Grazia CARBONE, in € 4.100,00,

oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

M).3 Il Fallimento dovrà invece rifondere a Dora RAVANELLI, infondatamente coinvolta nel processo, le spese sostenute per resistere all'azione revocatoria: liquidabili, alla luce del valore della domanda e dell'assenza di istruttoria, in complessivi € 8.100,00 (oltre, anche nel suo caso al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle

²⁶ Compiutamente enucleata sin dai primissimi atti difensivi e di replica.





Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

rispettive aliquote di legge), da distrarsi a favore degli avv. Maria Cristina DE LONGIS e Maurizio TRENZI, dichiaratisi antistatari.

M).4 Il compenso liquidato il 19/12/2016 all'ausiliare del Tribunale dr.ssa Luca Francesco FRANCESCHI va infine definitivamente posto a carico solidale di tutti i convenuti, i quali nei rapporti interni lo suddivideranno -eventualmente, in via di regresso- nella rispettiva misura frazionaria indicata sopra al paragrafo G).5.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Fallimento della OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A. in liquidazione nei confronti di Giorgio BASSINI Riccardo GUIDI e Ivo Saverio IEVA nonché di Raffaello TALIENTO, Giuseppe RAGUSA e Grazia Giuseppina CARBONE con citazione notificata fra il 16 e il 29/1/2014 a tutti i convenuti nonché sulle domande trasversali rivoltesi da questi ultimi e su quelle di garanzia svolte da Raffaello TALIENTO e Giuseppe RAGUSA nei confronti degli Assicuratori dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio del Certificato di Assicurazione n. AE000007014 e da Giuseppina Grazia CARBONE degli Assicuratori dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio del Certificato di Assicurazione n. AE000007571, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. condanna** Giorgio BASSINI, Riccardo GUIDI e Ivo Saverio IEVA nonché Raffaello TALIENTO, Giuseppe RAGUSA e Grazia Giuseppina CARBONE a risarcire il danno causato alla OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A. in liquidazione e ai suoi creditori per gli illeciti di cui ai paragrafi F. e G. della motivazione delle presente sentenza, e per l'effetto **a pagare** al Fallimento attore, in solido fra di loro, la somma di € **2.090.566,00**, oltre dal 1°/5/2008 agli interessi compensativi al saggio dell'1% annuo sul capitale via via annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT F.o.i. nonché, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sulla somma interamente rivalutata a tale data, agli interessi di pieno diritto al saggio di legge sino al pagamento effettivo;
- 2. accerta** che nei rapporti interni la responsabilità risarcitoria dei convenuti va



Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

ripartita quanto a Giorgio BASSINI e Riccardo GUIDI in ragione di 5/18 ciascuno, e quanto ad Ivo Saverio IEVA nonché a Raffaello TALIENTO, Giuseppe RAGUSA e Grazia Giuseppina CARBONE, nella misura di 1/9 ciascuno;

3. **rigetta** le domande di garanzia proposte da Raffaello TALIENTO e Giuseppe RAGUSA nei confronti degli Assicuratori dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio del Certificato di Assicurazione n. AE000007014;
4. **rigetta altresì** le domande di garanzia proposte da Giuseppina Grazia CARBONE nei confronti degli Assicuratori dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio del Certificato di Assicurazione n. AE000007571;
5. **rigetta** la domanda proposta dal Fallimento della OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A. nei confronti di Dora RAVANELLI;
6. **rigetta** infine **nel resto** le ulteriori domande da chiunque e contro chiunque proposte;
7. **condanna** Giorgio BASSINI, Riccardo GUIDI e Ivo Saverio IEVA nonché Raffaello TALIENTO, Giuseppe RAGUSA e Grazia Giuseppina CARBONE, in solido fra loro e nei soli rapporti interni nella misura indicata al capo 2. che precede, **a rifondere** al Fallimento della OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A. in liquidazione le spese processuali, che **liquida** in complessivi € 46.529,00, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (Cpa) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
8. **condanna** Raffaello TALIENTO e Giuseppe RAGUSA, in solido fra loro, **a rifondere** agli Assicuratori dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio del Certificato di Assicurazione n. AE000007014 le spese del relativo rapporto processuale, che **liquida** in complessivi € 6.200,00, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (Cpa) e alla rivalsa



Sentenza n. 4999/2017 pubbl. il 05/05/2017
RG n. 3432/2014

dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

9. condanna Giuseppina Grazia CARBONE **a rifondere** agli Assicuratori dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio del Certificato di Assicurazione n. AE000007571 le spese del relativo rapporto processuale, che **liquida** in complessivi € **4.100,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (Cpa) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

10. condanna il Fallimento della OBIETTIVO LOGISTICA S.p.A. in liquidazione a rifondere a Dora RAVANELLI le spese del relativo rapporto processuale, che **liquida** in complessivi € **8.100,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (Cpa) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore degli avv. Maria Cristina DE LONGIS e Maurizio TERENCE;

11. pone infine le spese di consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico solidale di Giorgio BASSINI, Riccardo GUIDI e Ivo Saverio IEVA nonché di Raffaello TALIENTO, Giuseppe RAGUSA e Grazia Giuseppina CARBONE, nelle rispettive proporzioni interne indicate al capo 2. che precede.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 aprile 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Elena Riva Crugnola

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d9993a83d303468781b - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECONOMICA3 Serial#: c1323

